

un'apposita prefettura, la quale era in certo modo come un ministero d'agricoltura, di commercio frumentario e approvvigionamento.¹ Fu parimenti Giulio II che creò l'ufficio venale degli agenti per la provvigione delle granaglie.²

La stessa circostanza, che la provvista delle derrate più importanti per la vita veniva a soffrire per la generale mancanza di sicurezza del mare e delle vie, spiega come malgrado ogni ostacolo i papi volgessero le loro cure all'agricoltura della Campagna romana. A questo proposito Giulio II potè vantare non piccoli successi. Sotto il suo pontificato le condizioni della Campagna migliorarono del tutto decisamente. L'amministrazione prediale potè prendere un andamento più regolare e in ciò egli fu favorito dal fatto, che al suo tempo i dintorni di Roma andarono esenti da passaggi di grandi eserciti e dall'avere le contese dei baroni rimesso della loro violenza. In tali condizioni vennero rinnovate con miglior successo le prescrizioni di Sisto IV per il progresso dell'agricoltura e le limitazioni del puro pascolo. In pari tempo Giulio II stabilì pene severe contro i proprietari di fondi, che impedissero ai coloni di portare sul mercato di Roma il grano, all'infuori di quello necessario al loro sostentamento.³

Con Giulio II comincia nello Stato pontificio l'epoca d'una stabile e continua proprietà fondiaria, che però certo non significa la accentrata e diretta amministrazione nel senso moderno.⁴ Di grande rilievo per il governo del dominio della Chiesa fu un breve del 22 luglio 1506, nel quale vengono condannati con estremo rigore tutti gli abusi d'ufficio, le oppressioni e le ingiustizie che venissero commesse nello Stato pontificio da parte dei governatori sì laici che ecclesiastici, e si fa obbligo a tutte le autorità governative e comunali di sottostare ad una revisione *annuale* da parte della commissione camerale.⁵

Quasi oppresso da cure politiche ed ecclesiastiche, pure Giulio II trovava sempre tempo per il governo dei suoi stati. Nell'anno

¹ BENIGNI 27 ss.

² Vedi qui sopra 675 n. 1. Cfr. TOMASSETTI, *Campagna* I, 212, dove sono ricordate anche altre disposizioni per l'approvvigionamento di Roma. GOTTLÖB, *Cam. ap.* 251. BENIGNI 29. Cfr. PFEEFFER-RULAND, *Pestilentia in nummis* (Tub. 1882) 13 s. V. inoltre LAURENT, PARMENIUS 309 e ROBOCANACH, *Corporations* I, 69 e le opere da noi citate al vol. II, 615 s., n. 6 di p. 614.

³ REUMONT III 2, 289. HILLEBRAND, *Italia* II, 162; cfr. anche ARDANT, *Papes et Paysans* (Paris 1891) 44; GOTTLÖB in *Histor. Jahrbuch* XVI (1895), 131 s. e BENIGNI 29. CUPIS 107 ss.

⁴ GOTTLÖB in *Staatslexikon* del BRÜDER III, 795.

⁵ Bull. V, 418. GOTTLÖB, *Cam. ap.* 120 s., 145, 170 circa altri provvedimenti di riforma. Il 20 dicembre 1507 Giulio II rinnovò la bolla di Sisto IV a favore del diritto di testare dei curiali: *Bulla Iulii Pape Secundi confirmatoria bulle Sixti Quarti Pontificis Maximi de testando*, s. l. et a., Biblioteca di Stato in Monaco, *J. Can. F.* 169.